

Tribunale di Roma, sezione IV bis, ordinanza del 09.12.2014
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE IV-BIS

IL G.E.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.12.2014, nel procedimento n. (OMISSIS)/2013 R.G.E.

Con l'atto di pignoramento presso terzi, il creditore procedente ha inteso pignorare le somme dovute alla debitrice **FM** dal terzo pignorato **BANCA**.

Il terzo pignorato ha dichiarato che, alla data di notifica del pignoramento, non sussistevano, presso la banca, crediti o beni di pertinenza del debitore esecutato, e pertanto la dichiarazione doveva considerarsi negativa.

A fronte delle contestazioni mosse dal procedente, riassunte nella affermazione della sussistenza di un rapporto di conto corrente intestato alla società debitrice presso l'agenzia 24 di Roma della **BANCA**, e della conseguente instaurazione del sub-procedimento ex art. 549 c.p.c., il terzo pignorato ha depositato in atti la documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

In particolare, la Banca ha rappresentato, depositando la relativa documentazione, che il debitore esecutato era titolare di due rapporti di conto corrente presso l'agenzia 24, il c/c (OMISSIS) e il c/c (OMISSIS), che presentavano un saldo negativo, e ciò sia alla data di notifica del pignoramento (14.02.2013), sia al momento della redazione della dichiarazione (18.02.2013), sia costantemente nel periodo successivo sino alla data dell'udienza per la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. (29.01.2014). Il c/c (OMISSIS), documentato fino alla data del 31.03.2014, presentava un saldo costantemente negativo (al 31.03.2014 era negativo per € 10.023,87), mentre il c/c (OMISSIS), documentato sino alla data di chiusura dell'11.12.2013, presentava un saldo costantemente negativo sino all'importo di scoperto di € 611,15, prima di venire azzerato alla data di chiusura dell'11.12.2013.

Il procedente ha sostenuto che la quota di credito disponibile utilizzata dal debitore esecutato costituirebbe un credito aggredibile in sede esecutiva.

Ciò posto, come noto, *il creditore procedente con l'azione diretta a sottoporre ad esecuzione presso terzi crediti o cose del proprio debitore non agisce in nome e per conto del proprio debitore, ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse*; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo (oggi nel procedimento incidentale di cognizione sommarla), conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccipisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato,

Tribunale di Roma, sezione IV bis, ordinanza del 09.12.2014

dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore (cfr., da ult., Cass., n. 6760/2014).

La documentazione versata in atti dal terzo pignorato dà indubbiamente conto dell'esistenza di una apertura di credito sul conto corrente (OMISSIS), senza che, alla data della notifica del pignoramento (14.02.2013) o anche successivamente, i due menzionati conti correnti presentassero poste attive a favore del debitore esecutato.

Non certamente il c/c (OMISSIS), sul quale è dato ravvisare, al 01.01.2013, uno scoperto di € 6.600,00 che viene ridotto ad € 4.468,84 al 31.03.2013, con un esborso nel periodo di € 2.200,00 e delle entrate per € 68,84. Dati che escludono, nel periodo che qui interessa (essendo intervenuta la notifica del pignoramento), un saldo positivo, anche solo momentaneo. La situazione non muta fino alla chiusura del conto, avvenuta in data 11.12.2013, posto che in detto periodo persiste sempre un saldo negativo sino ad essere colmato nella data di chiusura.

Ma anche il c/c (OMISSIS) non offre un esito di tipo diverso, emergendo, al 01.01.2013, uno scoperto di € 34.622,19, che viene ridotto ad € 31.284,05 al 31.03.2013. E sebbene le movimentazioni in detto periodo (che è quello in cui si colloca la notifica dell'atto di pignoramento) siano parecchio significative (a fronte di esborsi per € 781.368,05 si registrano entrate per € 784.706,52 con bonifici provenienti dall'estero con cadenza sistematica al fine di mantenere la situazione del conto all'interno della forbice di credito concessa dalla Banca), anche qui non emerge la sussistenza di un saldo positivo, anche solo momentaneo. E la situazione non sembra mutare sino al 31.12.2013 in cui si registra uno scoperto di € 36.946,15.

E' noto che nel contratto bancario di apertura di credito i versamenti effettuati dal titolare del conto corrente "affidato" per ridurre od estinguere il saldo debitore del conto medesimo hanno funzione semplicemente ripristinatoria della provvista, non rappresentando tali rimesse un obbligo restitutorio della banca verso il titolare del conto. Conseguentemente il creditore del correntista non può agire in executivis sottoponendo a pignoramento con la procedura ex art. 543 c.p.c. le somme oggetto di tali rimesse (Trib. Roma, 20.10.1997; Trib. Napoli, 29.04.1999).

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 1639/1999), il conto corrente dà luogo ad un rapporto giuridico unitario che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando invece quelle negative. Dal che segue che il creditore - che ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore -, una volta che esse siano invece affluite al conto corrente bancario, può pignorare il solo eventuale saldo positivo, non i singoli versamenti: saldo che, così come nell'interesse dello stesso creditore pignorante, può accrescersi di eventuali rimesse di terzi (dal momento che il pignoramento non risolve il conto corrente), ma non può prescindere dal contrapposto credito della banca, tant'è che l'art. 1852 c.c. limita il potere dispositivo del correntista alle somme eventualmente risultanti a suo credito.

Tribunale di Roma, sezione IV bis, ordinanza del 09.12.2014

Né il precedente ha offerto argomenti tali da indurre a rivisitare gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, insistendo semplicemente sull'accertamento dell'eventuale credito alla data odierna, attraverso l'emissione di un ordine di esibizione nei confronti del terzo pignorato.

Epperò, l'obbligo del terzo va accertato alla data di notifica dell'atto di pignoramento mentre i movimenti successivi alla data di notifica del pignoramento non sono rilevanti, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di questo Tribunale, formatasi a seguito della novella del 2006, il pignoramento presso terzi si perfeziona necessariamente al momento della sua notificazione al terzo, e riguardo quindi ai crediti eventualmente a quella data esistenti (in tal senso comunque, già prima della novella, v. Cass. Civ. n. 12602/07 e precedenti ivi richiamati); poiché, secondo l'attuale formulazione dell'art. 543 II n. 4), quest'ultimo, fuori dai casi in cui l'esecuzione abbia ad oggetto crediti rientranti nella previsione dell'art. 545 c.p.c. (eccezione peraltro eliminata dalle modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014), non è più tenuto a comparire all'udienza fissata dinanzi al giudice dell'esecuzione, per rendere la propria dichiarazione riguardo all'esistenza ed all'ammontare di propri debiti verso l'esecutato - il che rendeva possibile, nel vigore della precedente disciplina, l'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per cui il pignoramento si sarebbe perfezionato solo colla dichiarazione del terzo, ovvero in caso di omissione o di contestazione della stessa, coll'accertamento giudiziale del suo oggetto (v., sempre relativamente a fattispecie anteriori alla novella del 2006: Cass. Civ. n. 1949/09; n. 3276/08; 15615/05; n. 1321/92) -, ma è invece tenuto a comunicare al creditore precedente la propria dichiarazione, a mezzo di raccomandata, entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento stesso. Ciò che necessariamente presuppone una situazione effettuale già cristallizzata, suscettibile di formare oggetto di immediata e definitiva dichiarazione, alla quale occorre dunque fare riferimento anche in sede di accertamento, ove la dichiarazione stessa sia stata omessa ovvero contestata; mentre i crediti eventualmente venuti ad esistenza in itinere, dopo la notificazione, al terzo, dell'atto di pignoramento, rimangono estranei all'esecuzione, e conseguentemente all'oggetto del relativo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c. p. c..

Consegue l'estinzione della procedura esecutiva, non essendovi somme da assegnare.

Le spese seguono la soccombenza tra creditore procedente e terzo pignorato e si liquidano come in dispositivo. Nulla per le spese con riferimento al debitore esecutato, non avendo costui svolto attività processuale.

P.Q.M.

respinge la domanda di contestazione della dichiarazione del terzo pignorato;
dichiara l'estinzione della procedura esecutiva n. 8072/2013 R.G.E. e **autorizza** il ritiro del titolo esecutivo e del precetto;
condanna M. P. s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della Banca che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori e spese generali.

Roma, 09.12.2014.

Tribunale di Roma, sezione IV bis, ordinanza del 09.12.2014

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica